



Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V

**Alla Società ENI S.p.A.
eni_rapportipa@pec.eni.com**

e p.c.

**Al Gabinetto del Ministro
gabinetto@beniculturali.it**

**All' Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana
Dip.to dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it**

**Alla Soprintendenza del Mare
soprimare@regione.sicilia.it**

**Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Valutazioni Ambientali
dva@minambiente.it**

**Alla Soprintendenza per i Beni Culturali e
e Ambientali di Caltanissetta
sopricl@certmail.regione.sicilia.it**

**Alla Soprintendenza per i Beni Culturali e
e Ambientali di Agrigento
sopriag@certmail.regione.sicilia.it**

**Alla Soprintendenza per i Beni Culturali e
e Ambientali di Ragusa
soprirg@certmail.regione.sicilia.it**

Oggetto: [ID_VIP: 2322] Istanza relativa al progetto per indagine sismica 3D denominata "d33 G.R.-AG" situato nel Canale di Sicilia, nelle acque prospicienti la costa di Gela e Licata. Proponente ENI S.p.A. - Comunicazione esiti istruttoria

In riferimento al procedimento in argomento, nello spirito di quanto disposto dall'art.10 bis della legge 241/1990, considerato in premessa che:

J

- già con nota prot.n.748 del 30.04.2013, Codesta Società Eni S.p.A. ha avanzato istanza relativa al progetto per il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare denominato "d 33 G.R.-AG", dell'estensione di 153,90 Km², ubicato nel Canale di Sicilia – Zona G;
- in merito al citato progetto, con nota prot.n.33852 del 12. 07.2013 il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha trasmesso il parere della Soprintendenza del Mare (nota del 20.06.2013, prot. n. 769), in cui si legge in premessa la presa d'atto "che la Giunta Regionale Siciliana, sulla scorta delle sempre più frequenti richieste di concessioni per le ricerche d'idrocarburi sia liquidi sia gassosi e considerati i disastrosi esiti degli incidenti nelle piattaforme petrolifere marine avvenuti in diverse aree del mondo, al fine di tutelare il patrimonio ambientale della Sicilia ha più volte espresso, ai sensi della L. 21 Luglio 1967 n. 613, una 'chiara e netta contrarietà al rilascio dei permessi di ricerca petrolifera nel territorio della Regione Siciliana, compreso lo specchio di mare territoriale, e più segnatamente con le delibere n. 263 e n. 325 del 2010 e n. 24 del 2011, ribadite con nota del D.G. del Dipartimento BB CC e IS n.209/D del 16 settembre 2010 come 'atti d'indirizzo politico – amministrativo a cui codeste strutture intermedie sono tenute ad attenersi'" (per strutture intermedie s'intendono le Soprintendenze);
- la stessa Giunta, con delibera n. 84 del 12.03.2012 ha ratificato il protocollo d'intesa stipulato in data 3.02.2011 tra Regione Siciliana, ENI, ENI Mediterranea Idrocarburi, e Raffinerie di Gela, la Soprintendenza ai fini della tutela del patrimonio culturale sommerso sensu stricto, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n. 21, cioè relitti e strutture sommerse di qualsivoglia epoca purché tutelabili ai sensi del ricordato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ha espresso un parere favorevole limitato esclusivamente alla fase di lavori indicata nel citato progetto;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 e in riferimento al comma 17 dell'art. 6 del citato decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n.0020703 del 08/11/2010, ha comunicato che l'area oggetto dell'istanza di permesso di ricerca interferiva per circa il 55,28% con aree interdette per la presenza dei siti della Rete Natura 2000 sulla prospiciente costa siciliana (ZPS e SIC);
- come relazionato dalla stessa nella 'Sintesi non Tecnica' depositata con gli elaborati progettuali – Codesta Società, confermando il proprio interesse a proseguire con l'istanza ha effettuato la ripermimetrazione dell'area dell'Istanza di Permesso di Ricerca di idrocarburi d33 G.R.-AG riducendone l'estensione al fine di rispettare le prescrizioni normative ed anche il precedente programma lavori è stato modificato in funzione della nuova perimetrazione del permesso di ricerca;
- con la Legge 208/2015 sono state introdotte delle modifiche normative che prevedono il divieto delle attività di ricerca, di prospezione ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale e nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette;
- si è resa necessaria la ripermimetrazione dell'area della suddetta istanza ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MISE) al fine di rispettare le prescrizioni di recente introdotte dal legislatore;
- il rigetto di parte dell'area dell'Istanza di Permesso di Ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare denominata d33 G.R.-AG interferente con le aree oggetto di divieto ha tuttavia permesso il proseguimento dell'iter istruttorio per la rimanente area dell'istanza a seguito di ripermimetrazione e di conferma dell'interesse da parte del Proponente con la previsione di tre fasi di lavorazioni, di cui il progetto per lo svolgimento di indagine sismica 3D denominata "d33 G.R.-AG" costituisce la seconda fase;
- per ottimizzare i parametri tecnici del rilievo, l'efficienza operativa e l'investimento, l'acquisizione sismica in progetto coprirà contestualmente l'area dell'istanza del permesso di ricerca "d33 G.R.-AG" e del limitrofo permesso "d28 G.R.-AG". L'area del rilievo sismico 3D in progetto è in accordo con il criterio di non interferenza con la linea delle 12 miglia nautiche dalla costa e dal limite esterno delle aree di protezione costiere e marine;
- l'area dell'Istanza di Permesso di Ricerca d33 G.R.-AG è posta esternamente al limite delle 12 miglia generato dalla linea di costa e dai perimetri delle aree protette marine e costiere, anche l'area che sarà interessata dall'acquisizione sismica 3D è esterna al limite delle 12 miglia marine generato dalla presenza dei siti della Rete Natura 2000; solo la porzione Nord dell'area operativa ricade all'interno del limite delle 12 miglia generato dalla linea di costa e dai perimetri delle aree protette marine e costiere, ma tale area

rappresenta unicamente una zona di manovra in cui la nave sismica effettua il posizionamento delle linee sismiche e nella quale non sono previste né energizzazioni, né acquisizioni;

e che, successivamente:

- con nota prot. n. 2957 del 05.10.2017 la Codesta Società proponente ha trasmesso l'Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per un nuovo progetto di ricerca di idrocarburi in mare "d33 G.R -.AG" ed attività di acquisizione sismica 3D Canale di Sicilia - Zona "G" situato nel Canale di Sicilia, nelle acque prospicienti la costa di Gela e Licata, la cui perimetrazione è stata definita sulla base delle normative sopraggiunte;
- con la suddetta nota è stata inoltrata la documentazione progettuale, facendo presente che lo stesso, come sopra precisato, riguarda lavorazioni già oggetto di valutazione di impatto ambientale (trasmesso con nota prot.n.748 del 30.04.2013);
- con la nota prot.n.29595 del 20.12.2017 la Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito DVA-MATTM) ha comunicato la procedibilità dell'istanza in argomento;
- con la nota prot. n. 668 del 10.01.2018 la questa Direzione Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito DGABAP) ha richiesto ai competenti Uffici della Regione Siciliana di comunicare le proprie valutazioni in merito al progetto in questione per l'espressione del parere del Ministero nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in considerazione dell'assenza in Sicilia di Organi territoriali del Ministero e nell'ottica della già sperimentata proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;
- con la nota prot.n.192 del 20.02.2018 la Soprintendenza del Mare ha chiesto una integrazione della documentazione progettuale costituita dalla Relazione archeologica relativa alla valutazione del rischio archeologico subacqueo prodotto dalla realizzazione delle opere previste;
- con la nota prot.n.5081 del 01.03.2018 la DVA-MATTM ha chiesto al proponente una integrazione della documentazione progettuale già inoltrata;
- con la nota prot.n.12271 del 07.05.2018 la DGABAP ha chiesto agli Uffici della Regione Siciliana se in seguito all'esame riguardante la documentazione integrativa trasmessa dal proponente si rendeva necessaria una riformulazione delle valutazioni già espresse;
- **in riscontro alla richiesta di questa DGABAP con la nota prot.n.483 del 14.05.2018 la Soprintendenza del Mare** ha comunicato che le valutazioni riguardanti il progetto in argomento, rispetto al progetto già autorizzato in precedenza, tengono conto di ulteriori valutazioni che hanno indotto a *"recepire le recenti indicazioni emergenti dagli ambienti scientifici ed accademici circa il pericolo per l'ambiente marino derivante dall'utilizzazione sempre più frequente del sistema "air-gun" e/o dei sistemi di indagini di tipo geo-elettrico o geo-sismico in quanto, a causa delle negative ripercussioni sull'ecosistema marino sono ritenuti incompatibili con la tutela degli aspetti identitari e tradizionali propri della cultura delle popolazioni costiere interessate, legati alle economie locali tipiche del settore della pesca commerciale e del turismo. A tal proposito"* aggiunge la stessa Soprintendenza è stata avviata *"congiuntamente ad altri Enti l'attività istruttoria presso l'UNESCO per l'ottenimento della dichiarazione di interesse ambientale di alcune aree del Canale di Sicilia comprendenti una c.d. "Buffer zone" ed una c.d. "Core area" di tutela speciale, il cui quadrilatero più grande, a ponente del banco "Graham", coincide con un'area di nursery di numerose specie ittiche. Pertanto, tenuto conto di quanto già espresso da questa Soprintendenza, nel frattempo, relativamente ad altre istanze di ricerca di idrocarburi aventi per oggetto indagini con sistema di 'air-gun' in aree che ricadono in prossimità dei banchi del Canale di Sicilia in linea anche con le determinazioni assunte dalla Giunta Regionale Siciliana che, in merito alle sempre più frequenti richieste di concessioni per le ricerche di idrocarburi sia liquidi sia gassosi, al fine di tutelare il patrimonio ambientale della Sicilia, ai sensi della L. 21 Luglio 1967 n. 613, ha espresso una chiara e netta contrarietà al rilascio dei permessi di ricerca petrolifera nel territorio della Regione Siciliana, compreso lo specchio di mare territoriale, con le delibere n. 263 e n. 325 del 2010 e n. 24 del 2011, ribadite con nota del D.G. del Dipartimento BB CC e IS n.209/D del 16 settembre 2010 quali "atti di indirizzo politico-amministrativo a cui tutte le strutture intermedie sono tenute ad attenersi" ed in riferimento al sopracitato principio di uniformità all'indirizzo amministrativo, essendo sopravvenuti motivi di pubblico interesse che hanno determinato una nuova considerazione di*

f

quest'ultimo da parte di questa Soprintendenza, quest'ultima ha ritenuto di aggiornare le sue valutazioni in merito all'istruttoria tecnica degli atti progettuali pervenuti... ”;

- con la nota prot.n.1479 del 29.05.2018 il proponente ha trasmesso alla DVA-MATTM la richiesta documentazione integrativa il cui contenuto non apporta sostanziali informazioni atte a modificare il parere sopra riportato della Soprintendenza del mare;

considerato che questa Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, facendo proprio il parere contrario motivato espresso dalla Soprintendenza del Mare con la nota prot.n.483 del 14.05.2018, i cui contenuti sono stati sopra testualmente riportati, ha concluso la propria fase istruttoria per il “Progetto per indagine sismica 3D denominata “d33 G.R.-AG” situato nel Canale di Sicilia, nelle acque prospicienti la costa di Gela e Licata” trasmesso da Codesta Società ENI S.p.A. con nota prot. n. 2957 del 05.10.2017

con esito negativo

per l'incompatibilità degli effetti prodotti dalle attività in questione con la tutela degli aspetti identitari e tradizionali propri della cultura delle popolazioni costiere interessate, legati alle economie locali tipiche nel settore della pesca commerciale e del turismo.

Si deve altresì evidenziare come il suddetto parere tecnico istruttorio sarà espresso ai sensi del DM-MiBACT n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n) e la determinazione finale relativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi sarà oggetto del relativo decreto ministeriale emanato di concerto tra il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali.

Si comunica a codesta Società, inoltre, che in merito a quanto sopra la stessa, sempre nello spirito di quanto disposto dall'art. 10-bis della legge n.241/90 potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite e-mail PEC.

Si chiede inoltre di voler trasmettere contestualmente tale documentazione anche agli Uffici della Regione Siciliana a cui la presente è inviata per conoscenza, oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Maria Maddalena Alessandro

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina